



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della giustizia, il Ministero della cultura, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione e del merito, volto alla realizzazione della mostra dedicata al tema della Giustizia presso il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, nonché delle iniziative culturali ad essa collegate;

CONSIDERATO che l'arte costituisce uno strumento privilegiato di interpretazione della realtà, di promozione del dialogo civile e di diffusione dei valori fondanti dell'ordinamento democratico;

CONSIDERATA l'opportunità di affidare alle singole Accademie di belle arti e ai singoli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche la gestione territoriale della procedura e la selezione delle opere da destinare alla mostra;

RITENUTO pertanto di indire un concorso nazionale rivolto agli studenti delle Accademie di belle arti e degli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto disciplina il Concorso nazionale per la realizzazione di opere artistiche ispirate al tema della Giustizia, promosso dal Ministero dell'università e della ricerca in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della giustizia, il Ministero della cultura e il Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Il concorso è finalizzato alla selezione di opere artistiche originali da esporre nell'ambito della mostra dedicata al tema della Giustizia presso il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo.
3. L'iniziativa promuove, attraverso i linguaggi dell'arte, la riflessione sui temi della giustizia, della legalità, dei diritti, delle responsabilità e della dignità della persona.

Art. 2

(Destinatari)

1. Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca delle Accademie di belle arti e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (I.S.I.A.) statali e non statali legalmente riconosciuti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. La partecipazione può avvenire in forma individuale ovvero mediante gruppi di lavoro costituiti all'interno della medesima Accademia o I.S.I.A.
3. Ciascun partecipante, singolarmente o quale componente di un gruppo, può presentare una sola opera.

Art. 3

(Caratteristiche delle opere)

1. Sono ammesse opere originali e inedite, coerenti con le finalità del concorso e ispirate al tema della Giustizia.
2. Le opere possono afferire, a titolo esemplificativo, alla pittura, alla grafica, alla decorazione, alla fotografia, al design, alle arti digitali, alla videoarte e agli altri linguaggi artistici bidimensionali propri delle Accademie di belle arti e degli I.S.I.A.
3. Le opere devono avere carattere necessariamente bidimensionale ed essere realizzate in modo da poter essere collocate su un pannello di larghezza massima pari a 1,40 metri e di altezza massima pari



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

a 2,40 metri. Devono, inoltre, essere compatibili con le condizioni di sicurezza e con le esigenze di allestimento della mostra.

4. Ciascuna opera è accompagnata da una relazione illustrativa recante il titolo, il nome dell'autore o degli autori, il percorso creativo, le caratteristiche tecniche, le dimensioni, i materiali impiegati, le modalità di installazione e le motivazioni della coerenza con il tema del concorso.

Art. 4

(Presentazione delle candidature e gestione territoriale)

1. Ciascuna Accademia di belle arti e ciascun I.S.I.A assicura la gestione territoriale della procedura, provvedendo alla pubblicazione dell'avviso rivolto ai propri studenti, alla ricezione delle candidature, alla verifica della documentazione, alla selezione delle opere e ai successivi adempimenti di competenza.

2. Le candidature devono pervenire all'Istituzione di appartenenza entro e non oltre il **30 ottobre 2026**, secondo le modalità stabilite dalla medesima Istituzione.

3. La candidatura è corredata, a pena di esclusione, da: a) domanda di partecipazione sottoscritta da ciascun partecipante; b) scheda descrittiva dell'opera; c) relazione illustrativa di cui all'articolo 3, comma 4; d) documentazione fotografica, grafica, audiovisiva o progettuale idonea alla valutazione; e) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'originalità e il carattere inedito dell'opera, la titolarità dei relativi diritti e l'assenza di violazioni di diritti di terzi; f) autorizzazione all'utilizzo dell'opera e delle relative immagini ai sensi dell'articolo 8.

4. Le candidature pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o prive dei requisiti essenziali non sono ammesse alla selezione.

Art. 5

(Commissione e selezione delle opere)

1. La selezione delle opere è effettuata, presso ciascuna Istituzione, da un'apposita commissione composta da tre membri e nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione.

2. La commissione valuta le opere sulla base della coerenza con il tema della Giustizia, della qualità artistica e dell'originalità, dell'efficacia espressiva, dell'innovazione del linguaggio utilizzato e della fattibilità espositiva.

3. La commissione opera collegialmente, redige apposito verbale e individua le opere da destinare alla mostra. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

4. Il Direttore dell'Istituzione approva con proprio decreto gli esiti della selezione e ne assicura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione.

Art. 6

(Trasmissione e consegna delle opere selezionate)

1. Ciascuna Istituzione cura la trasmissione della documentazione relativa alle opere selezionate e la consegna delle medesime a Roma. Le opere vincitrici dovranno essere consegnate a **Castel Sant'Angelo, Lungotevere Castello n.50**. Le medesime andranno indirizzate alla cortese attenzione dell'**ufficio mostre di Castel Sant'Angelo e del coordinatore dott.ssa Laura Salerno entro e non oltre il 6 novembre 2026**.
2. Le opere devono essere adeguatamente imballate e corredate dal verbale della commissione, dal decreto direttoriale di approvazione degli esiti, dalla documentazione prevista dall'articolo 4, comma 3, e dalle indicazioni necessarie per l'allestimento.
3. Le Istituzioni assicurano il rispetto del termine di consegna e curano, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi connessi al trasporto, alla consegna e alla successiva restituzione delle opere.

Art. 7

(Esposizione e catalogo)

1. Le opere selezionate dalle Istituzioni sono esposte nell'ambito della mostra dedicata al tema della Giustizia, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, conservazione e allestimento della sede espositiva.
2. Le opere selezionate sono inserite nel catalogo ufficiale della mostra con l'indicazione dell'autore o degli autori e dell'Istituzione di appartenenza.
3. Le immagini e i contenuti relativi alle opere possono essere utilizzati dalle Amministrazioni firmatarie del Protocollo esclusivamente per finalità istituzionali, culturali, scientifiche, educative e divulgative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(Proprietà intellettuale e autorizzazione all'utilizzo)

1. I diritti di proprietà intellettuale sulle opere restano in capo ai rispettivi autori.
2. La partecipazione al concorso comporta il rilascio, da parte degli autori, di un'autorizzazione gratuita, non esclusiva e senza limiti territoriali all'utilizzazione delle opere e delle relative immagini da parte delle Amministrazioni firmatarie del Protocollo, esclusivamente per finalità istituzionali, culturali, educative, scientifiche e di comunicazione istituzionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

3. Ogni utilizzazione reca l'indicazione dell'autore o degli autori e dell'Istituzione di appartenenza. È escluso qualsiasi utilizzo commerciale, salvo espresso consenso degli autori.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali acquisiti nell'ambito della procedura sono trattati dalle Istituzioni, per le fasi di rispettiva competenza, e dal Ministero dell'università e della ricerca nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il trattamento è effettuato esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura, alla selezione delle opere, all'organizzazione della mostra e alle attività istituzionali previste dal Protocollo d'intesa.

Art. 10

(Controlli e disposizioni finali)

1. Le Istituzioni effettuano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti e comunicano tempestivamente al Ministero gli esiti rilevanti ai fini della procedura.
2. Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o il venir meno dei requisiti di partecipazione, l'Istituzione dispone l'esclusione dalla selezione; se l'opera è già stata trasmessa, il Ministero ne dispone l'esclusione dalla mostra o la decadenza dagli eventuali benefici conseguenti alla selezione, fatti salvi gli ulteriori effetti previsti dalla normativa vigente.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca e sul Portale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e la restante normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio

Firmato digitalmente da CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA